



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE, PRIMA SEZIONE CIVILE,

in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giancarlo de Donato, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 5513/09 R.G. avente ad oggetto: "Rapporto bancario", passata in decisione dopo la precisazione delle conclusioni avvenuta all'udienza del 12.7. 2010 e vertente

tra

n. , km. sentata e difesa via , ne della citazion	dall'avv. , presso lo studi		, <u> </u>
			- ATTRICE
		e	
studio in	9), rappresentat , corso	ocura per atto di not a e difesa dall'avv.	, presso il cui ettivamente domicilia per pro-
	c	onclusion	
del comportame fronti della cono conseguenza con niale e non patri lazione alla Cen 250.000,00 o no merciale quantif	nto tenuto dalla cludente, anche ndannare la soc moniale subito trale Rischi, m ella somma rite icato in € 150.0	a a i sensi degli artt. cietà convenuta al ris dall'attrice, ovvero nancati finanziamenti cnuta equa; nonché p	le: A) dichiarare l'illegittimità nei con- 1175, 1176 e 2043 c.c.; B) in sarcimento del danno patrimo- danno d'impresa per la segna- i e revoca di affidamenti in € per danno all'immagine com- a ritenuta equa; C) con vittoria
L'avv.	per la co	onvenuta: "Conclude	per il rigetto della domanda

Motivi in fatto ed in diritto

1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sicché ai fini della decisione è sufficiente ricordare che la



con vittoria di spese".



S.p.a. avendo ottenuto nel 2005 un finanziamento di € 1.000.000,00 dalla ed avendo difficoltà ad onorare tempestivamente le rate di rimborso scadenti al 31.12.08 ed il 30.6.09, chiese alla banca mutuante l'autorizzazione allo slittamento del pagamento di tali rate al 31.12.10 (missiva del 28.5.09) ed ottenne risposta positiva, a condizione che fossero pagati immediatamente gli interessi di mora e le spese ed intervenisse dichiarazione di assenso da parte dei fideiussori (missiva del 26.6.09). Le condizioni si avverarono e tuttavia l'istituto mutuante comunicò che un esame più approfondito della posizione della società mutuataria l'aveva portata alla conclusione che essa non fosse meritevole dello slittamento accordato, sicché chiese il pagamento delle rate scadute per un importo di € 203.260,40 entro il 30.10.09 (missiva del 19.10.09).

Traendo spunto da tale vicenda la T S.p.a. chiede che la

sia condannata al risarcimento dei danni cagionatile a causa dell'arbitraria ed imprevista revoca della dilazione concessa, cui ha fatto seguito la segnalazione dell'inadempimento alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con conseguente perdita di merito creditizio, rifiuto di altri finanziamenti, revoca di affidamenti e lesione dell'immagine commerciale.

La convenuta si è costituita, deducendo che la revoca della dilazione è stata giustificata dal fatto che dalla consultazione della Centrale Rischi era emerso che la T aveva subito il passaggio a sofferenza di debiti per un importo di € 8.300.000.00.

2. Come la stessa società attrice ha posto in evidenza nelle sue difese, la giurisprudenza è orientata a ritenere che la revoca arbitraria, imprevista e repentina da parte di una banca di facilitazioni già concesse ad un suo cliente costituisca comportamento contrario al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 1375 c.c. e quindi costituisca fonte di responsabilità contrattuale nei confronti del cliente stesso, violando il suo ragionevole affidamento in ordine alla normale prosecuzione del rapporto in corso (Cass. 23.9.02 n. 12823; id. 14.7.2000 n. 9321; id. 21.5.97 n. 4538), essendo peraltro onere del cliente, che assuma il carattere arbitrario della condotta dell'istituto di credito, darne adeguata dimostrazione (Cass. 7.3.08 n. 6186; id. 11.1.06 n. 394).

Nel caso in esame, come già si è evidenziato con l'ordinanza del 21.10.10, con la quale sono state respinte le richieste istruttorie dell'attrice e la causa è stata avviata in decisione, il comportamento della banca non è connotato da arbitrarietà ed imprevedibilità, sicché non vì è stata violazione dell'obbligo si eseguire il contratto secondo buona fede e non è ravvisabile alcun inadempimento, che possa costituire fonte di responsabilità da parte della convenuta.

La di certo aveva deliberato di concedere la dilazione richiesta dalla società attrice e gliene aveva dato comunicazione (missiva del 26.6.09), di certo si erano anche verificate le condizioni sospensive alle quali era stata subordinata l'efficacia della concessione di dilazione, atteso che la società attrice aveva versato la somma richiesta a titolo di versamento anticipato degli interessi di mora e delle spese (bonifico del 26.6.09 e poi sono state comunicate le dichiarazioni di assenso dei fideiussori, l'ultima delle quali pervenne il 5.10.09, sicché solo in quel momento l'impegno assunto dalla banca di consentire la dilazione divenne efficace.

Tuttavia nelle more gli elementi di valutazione del merito creditizio della T erano mutati in modo radicalmente, sicché, riesaminando la pratica nel





momento in cui la dilazione diveniva operativa, la

rilevò un dato allarmante, tale da giustificare senza alcun dubbio la decisione di revocare la dilazione accordate e di chiedere il pagamento delle due rate già scadute. Infatti la Centrale Rischi della Banca d'Italia nella segnalazione relativa al mese di agosto 2009 pose in evidenza che una parte dei rischi a scadenza in precedenza segnalati (il cui ammontare nel sistema nel mese precedente giungeva ad € 15.523.718,00) era passata a sofferenza (cioè considerato non recuperabile per l'insolvenza o situazione analoga del debitore) per l'importo di € 8.257.862,00 mentre i rischi a scadenza (che altri istituti ancora non consideravano da girare a sofferenza) erano scesi in corrispondenza ad € 7.049.238,00.

Pertanto la società che, quando era stata deliberata la dilazione, era sì espostaverso il sistema bancario, ma appariva considerata affidabile da tutto il sistema, che le concedeva un ampio affidamento, alla fine del mese di settembre, quando furono disponibili i dati della rilevazione dei rischi relativi al mese di agosto, apparve in tutt'altra condizione, posto che crediti per un importo estremamente elevato erano stati girati a sofferenza.

In tale situazione, che avrebbe consentito anche l'immediato recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 13, lett. e), del capitolato del contratto di finanziamento, essendosi verificata l'insolvenza del debitore, l'istituto di credito si limitò a chiedere il pagamento delle rate scadute, concedendo anche un certo lasso di tempo (undici giorni dalla richiesta). Solo in seguito, quando la situazione della debitrice si aggravò con l'incremento delle sofferenze segnalate alla Centrale Rischi, la convenuta invocò la clausola risolutiva espressa prevista in contratto e chiese il rimorso dell'intero finanziamento (missiva del 19.4.10).

Pertanto, il comportamento tenuto dalla banca finanziatrice appare ben giustificato, tutt'altro che arbitrario ed anche moderato nella scelta del rimedio da adottare di fronte al diverso atteggiarsi del merito creditizio della cliente.

La revoca della dilazione, per altro verso, non può ritenersi neppure imprevedibile, non potendo non esser noto alla T che altro istituto di credito aveva chiuso i rapporti con essa, passando il suo saldo debitore a sofferenza ed essendo notorio che simili situazioni devono esser subito segnalate alla Centrale Rischi, per esser portate a conoscenza dell'intero ceto bancario.

Non può, infine, omettersi di rilevare che, se anche si volesse vedere un qualche (inesistente) illegittimità nell'operato della banca, il fatto che nel mese di novembre sia stato segnalato alla Centrale Rischi un inadempimento di circa € 200.000,00, quando già da settembre era segnalato il passaggio a sofferenza di debiti per € 8.257.862,00, non potrebbe avere avuto gli effetti devastanti genericamente denunziati dall'attrice, che se subì rifiuti di finanziamenti, revoche di fidi e disdoro commerciale, lo dovette esclusivamente all'allarme giustamente suscitato dal violento passaggio a sofferenza di una rilevantissima entità di debiti avvenuta ad agosto.

Non resta, dunque, che respingere la domanda.

3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, senza applicare la tariffa legale, che è stata abolita dall'art. 9 d.l. 24.1.12 n. 1, e quindi valutando liberamente in via equitativa l'opera del difensore della parte vincitrice in relazione all'importanza economica della causa (€ 400.000,00), non essendo stati ancora fissati, con il previsto decreto ministeriale, i parametri ai quali la valutazione dovrà essere ancorata. Non sono stati evidenziati esborsi.





P. Q. M.

1) respinge la domanda;

2) condanna la T alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dalla , che liquida in € 10.000,00 (diecimila / 00), oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in S. Maria C.V. il 30 gennaio 2012.

Il Giudice unico dr. Giancario de Donato

AND ARCE

11 4 FEB. 20121

dirittobancario.it